

	Carattere associativo	
	1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività in seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.	
	3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita ed all'attività dell'associazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
	Art. 4	
	Oggetto	
	1. L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:	
	a) promuovere l'educazione, l'integrazione, l'assistenza, l'accoglienza, la formazione professionale di fanciulli, adolescenti e adulti disabili, di persone appartenenti a fasce deboli e/o a rischio di emarginazione sociale;	
	b) perseguire un'attività di promozione della formazione di	

volontari che operino nell'interesse dei suddetti soggetti, con metodi quali la pedagogia curativa e la socioterapia antroposofica. L'attività e le azioni di solidarietà dell'associazione, gratuite, sono rivolte in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi.

Dette attività sono riconducibili al disposto delle lettere a) e d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. Il fine sociale dell'associazione può essere perseguito mediante:

- la costituzione di comunità nelle quali i soggetti assistiti lavorano e vivono, integrate nel contesto sociale;
- la creazione e la gestione di strutture necessarie per i disabili, quali laboratori artigianali e artistici, doposcuola, servizi di ricreazione, alloggi, centri residenziali, centri diurni, residenze per attività di turismo sociale;
- la creazione di strutture necessarie per la formazione degli operatori;
- la promozione di corsi di formazione per operatori, educatori e genitori di disabili;
- la cooperazione e l'adesione ad altri organismi nazionali ed internazionali che perseguono i medesimi fini ed interessi;
- la promozione di attività nel settore ambientale, al fine di avvicinare i portatori di handicap alla natura tramite attività agricole e similari.

3. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione

potrà svolgere le attività strumentali e secondarie direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

A. dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:

1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici-

	ci;	
	2) le convenzioni sono accettate con delibera del	
	consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere	
	tutti gli atti necessari per la stipula;	
	(d) da eventuali entrate per servizi prestati con con-	
	venzioni e da attività commerciali e produttive marginali	
	svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finaliz-	
	zate al proprio autofinanziamento;	
	B. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e	
	mobili registrati.	
	2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono es-	
	sere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.	
	3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati	
	in apposito inventario, depositato presso la sede dell'asso-	
	ciatione e consultabile da tutti gli aderenti.	
	Art. 6	
	Durata del periodo di contribuzione	
	1. Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica	
	soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo re-	
	lativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.	
	2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'an-	
	no in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizio-	
	ne. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte	
	dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale	

per tutto l'anno sociale.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate. É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

	3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.	
	4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.	
	Titolo III	
	Associati	
	Art. 9	
	Ammissione	
	1. All'Associazione possono associarsi tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.	
	2. Coloro che desiderano diventare soci sono tenuti a presentare domanda al consiglio direttivo, nella quale, oltre ad obbligarsi all'osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, devono dichiarare di voler essere:	
	- socio ordinario;	
	- socio sostenitore;	
	- socio volontario; e, eventualmente, di trovarsi in una delle	

seguenti condizioni:

- portatore di handicap;
- genitore o tutore di un portatore di handicap;
- soggetto appartenente ad una fascia debole o a rischio di emarginazione.

3. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso contrario, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quo-

	ta associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni	
	dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazio-	
	ne, di eleggerli e di approvare il bilancio.	
	3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo	
	stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno diritto di	
	esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio	
	Direttivo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata	
	a mezzo PEC o raccomandata con A.R.	
	4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spe-	
	se effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'As-	
	sociazione, secondo le modalità e limiti indicati nel presente	
	Statuto.	
	Art. 11	
	Doveri	
	1. L'attività svolta dagli associati in favore dell'associa-	
	zione deve avvenire senza fini di lucro.	
	2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concor-	
	date in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse	
	sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte	
	le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle	
	spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettiva-	
	mente sostenute e documentate.	
	3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito	

	registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale. L'attività del volontario non può essere retri-	
	buita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario	
	possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta-	
	ta, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati	
	rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-	
	dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri-	
	buito con l'Associazione.	
	4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti	
	di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e	
	all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'asso-	
	luta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.	
	5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un	
	contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per	
	l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su	
	proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è	
	intrasmissibile e non è rivalutabile.	
	Art. 12	
	Recesso ed esclusione	
	1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o	
	esclusione.	

	2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere	
	dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.	
	3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presen-	
	te statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o	
	alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in	
	contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può es-	
	sere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del	
	Consiglio Direttivo.	
	Titolo IV	
	Organi dell'Associazione	
	Art. 13 Organi	
	1. Sono organi dell'associazione:	
	1) l'Assemblea;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
	3) il Presidente;	
	4) l'Organo di Controllo, ove necessario;	
	5) il Revisore legale dei conti, ove necessario.	
	Art. 14	
	Composizione dell'assemblea	
	1. L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti al libro	
	degli associati da almeno 10 (dieci) giorni.	
	2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione	
	ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'as-	

	semblea stessa.	
	3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente; in caso di impedimento il socio può conferire la delega ad un altro socio; ciascun socio può ricevere al massimo una delega per ciascuna assemblea.	
	Art. 15	
	Convocazione dell'assemblea	
	1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.	
	2. Il presidente convoca l'assemblea mediante affissione presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.	
	3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.	
	4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.	
	5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci o affissa all'albo almeno 10 (dieci) giorni prima della data di	

convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano.

2. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. E' possibile tenere l'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Art. 18	
	Verbalizzazione dell'assemblea	
	1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale	
	redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un compo-	
	nente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.	
	2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che	
	hanno il diritto di trarne copia.	
	Art. 19	

	Compiti dell'assemblea	
	1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:	
	<u>in sede ordinaria:</u>	
	- discutere e deliberare sui bilanci di esercizio e sociali, ove richiesto, e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;	
	- eleggere i componenti degli organi sociali nonché, ove necessario, il revisore legale dei conti;	
	- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;	
	- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;	
	- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;	
	<u>in sede straordinaria:</u>	
	- deliberare sullo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione;	
	- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;	
	- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;	
	- deliberare sull'esclusione dei soci;	

	- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.	
	Art. 20	
	Consiglio direttivo	
	1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea degli associati; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, possibilmente tra gli associati che siano genitori di portatori di handicap. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	
	2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.	
	3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.	
	4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.	

5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

7. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- predispone il bilancio di esercizio - ove documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4, nella nota integrativa - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

- predispone il bilancio sociale, ove necessario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

	- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ed	
	in particolare provvede alla pubblicazione dei bilanci di	
	esercizio e sociale, ove richiesto, secondo la disciplina di	
	legge;	
	- approva le singole spese di carattere ordinario ed ammi-	
	nistra il patrimonio dell'associazione;	
	- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modi-	
	fica dello statuto;	
	- delibera l'ammissione dei nuovi soci;	
	- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'as-	
	semblea, dallo statuto e da disposizioni legislative	
	5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo	
	può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero	
	massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni	
	del consiglio senza diritto di voto.	
	Art. 22	
	Il Presidente	
	1. Il presidente dura in carica fino a revoca.	
	2. Al presidente sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione,	
	compresi quelli di fare operazioni bancarie di ogni specie e	
	fatta solo eccezione per i poteri che la legge riserva all'As-	
	semblea.	
	3. Il potere di rappresentanza generale è attribuito ai membri	

	del Consiglio Direttivo, i quali lo esercitano in via	
	collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente; in caso di	
	assenza o impedimento quest'ultimo è sostituito dal vice	
	presidente.	
	4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consi-	
	glio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.	
	5. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del	
	consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede	
	dell'associazione.	
	Art. 23	
	Il Segretario	
	1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio di-	
	rettivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:	
	a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio diret-	
	tivo e dell'assemblea;	
	b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli	
	associati;	
	c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consul-	
	ta;	
	d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione	
	e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento	
	degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazio-	
	ne della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e	
	degli inventari dei beni dell'associazione;	

	f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione	
	attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio di-	
	rettivo o dal presidente.	
	Art. 24	
	Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	1. Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme delibera-	
	zione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di	
	controllo, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del	
	Terzo Settore.	
	2. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e pote-	
	ri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in	
	materia di Enti del Terzo Settore.	
	3. L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti	
	o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non in-	
	tenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.	
	Titolo V	
	Il bilancio	
	Art. 25	
	Bilancio consuntivo e preventivo	
	1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo	
	gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio	

d'esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove siano superati i limiti di legge, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale, secondo quanto è previsto dalla normativa sul Terzo Settore. I bilanci sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

5. É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate

	per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la	
	realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale sopra indicate.	
	Titolo VI	
	Norme finali e transitorie	
	Art. 26	
	Regolamento interno	
	1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del pre-	
	sente statuto potranno essere eventualmente disposte con rego-	
	lamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.	
	Art. 27	
	Collegio arbitrale	
	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associa-	
	zione ed i soci nonché tra i soci medesimi, salvo quanto di-	
	versamente previsto dal presente Statuto o dalla disciplina	
	inderogabile di legge, sarà devoluta all'esclusiva competenza	
	di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno	
	"ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo con-	
	traddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.	
	2. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale	
	di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Asso-	
	ciazione.	

	Art. 28	
	Scioglimento	
	1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..	
	2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina del liquidatore.	
	Art. 29	
	Rinvio	
	1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.	
	F.TO: Elisabetta ZORN	
	(L.S.) F.TO: MASSIMO PAPARO - NOTAIO	